Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali

DIREZIONE GENERALE DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO - DIV. VII

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 20 giugno 2011, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla presenza della Dott.ssa Debora Postiglione, si è tenuto l'incontro per l'esame della situazione occupazionale della KODAK S.p.a., nell'ambito della fase amministrativa della procedura di licenziamento collettivo di cui alla Legge n. 223/91.

Sono presenti:

- per la KODAK S.p.a., Amalia Seno e Susy Tasti;
- per la UNIONE CONFCOMMERCIO Milano, Manuela Sangiorgio;
- per la FILCAMS CGIL, Piero Marconi;
- per la FISASCAT CISL, Marco Demurtas;
- per le RSU, Elia Petrocchi, Susanna Barbieri, Roberto Mirno e Stefano Rossi.

PREMESSO CHE

1. la KODAK S.p.a., con sede legale in Cinisello Balsamo (MI), opera nel settore della vendita di attrezzature, materiali consumabili e prodotti software inerenti la cattura, elaborazione e riproduzione d'immagini del settore grafico, fotografico, cinematografico e televisivo; occupa alle proprie dipendenze 142 lavoratori ed applica il CCNL per i dipendenti di aziende del terziario, distribuzione e servizi con previsione di un orario lavorativo *full time* di 38,30 ore settimanali, distribuito su 5 giorni;
2. la recente e perdurante crisi economica nonché la profonda trasformazione legata al cambiamento delle tecnologie, alle mutate aspettative dei clienti e fornitori, alle tipologie dei canali di vendita, alla concorrenza e relative quote di mercato hanno determinato una eccedenza strutturale e, in conseguenza, l'avvio di una procedura di riduzione di personale relativa a n. 35 lavoratori, ai sensi degli artt. 4 e 24 della Legge 23 luglio 1991, n. 223 mediante comunicazione del 31 marzo 2011;
3. le cause che hanno determinato la summenzionata situazione di eccedenza – come meglio specificate nella citata comunicazione del 31 marzo 2011– sono state, altresì, illustrate in appositi incontri con le

Organizzazioni Sindacali territoriali e nazionali presso l'Unione Confcommercio Imprese per L'Italia Milano-Monza-Brianza e sono state, pertanto, oggetto di esame congiunto tra le Parti;

4. La suddetta procedura si è conclusa in sede sindacale in assenza di accordo. La Società, con nota del 20 maggio 2011, comunicava l'esito negativo della fase aziendale e richiedeva un incontro in sede governativa ex artt.4 co7 e 24, L.223/1991;
5. con nota prot. 15/VII/0012887/MA003.A001 del 7 giugno 2011 il Ministero del Lavoro ha convocava le Parti Sociali interessate per la riunione odierna.

TUTTO CIO' PREMESSO

Le Parti raggiungono il seguente accordo di cui le premesse costituiscono parte integrante.

- Dopo ampio confronto in ordine alla procedura attivata dalla società, le Parti concordano di ridurre il numero degli esuberi da 35 a 27 unità; pertanto Kodak procederà alla collocazione in mobilità di un numero massimo di 27 lavoratori.
- La risoluzione dei rapporti di lavoro suddetti sarà attuata nei termini di legge di 120 giorni dalla stipula della presente intesa, salvo quanto di seguito previsto. Al fine di ridurre ulteriormente l'impatto sociale della procedura di riduzione del personale ed in conformità a quanto previsto dal 4° comma dell'articolo 8 della legge 19 luglio 1993, n 236, le Parti convengono che Kodak potrà procedere alla messa in mobilità entro il 31 dicembre 2011 delle seguenti figure professionali:

a) lavoratori che matureranno i requisiti minimi per il pensionamento nel periodo massimo del 31 dicembre 2011;
b) alcune specifiche e limitate posizioni (già note alle (OO.SS/RSU) individuate in base a specifiche esigenze tecnico-organizzative, ivi compresa la chiusura della sede di Kodak in Calenzano (FI).

- Al fine di contenere il numero degli esuberi in n. 27 posizioni, Kodak procederà ad un graduale trasferimento di parte dei lavoratori attualmente impiegati nelle posizioni di lavoro già destinate ad essere soppresse in altre posizioni lavorative eventualmente disponibili, non coinvolte da situazioni di eccedenza all'interno della azienda, anche in deroga al disposto di cui al secondo comma dell'art. 2103 c.c., ed in ossequio a quanto previsto al comma 11, dell'art. 4 della Legge, mediante processi di formazione, addestramento ed affiancamento, nonché attraverso modifica degli orari di lavoro con riduzioni a part-time e trasferimento presso la sede di Cinisello Balsamo di taluni lavoratori attualmente impiegati presso la sede di Calenzano (FI).

- Ai lavoratori il cui rapporto di lavoro sarà risolto in conseguenza della presente procedura di mobilità, Kodak erogherà un importo a titolo di sostegno economico al reddito e accompagnamento alla mobilità (ad integrazione del TFR) nelle seguenti misure, (con ciò intendendosi reciprocamente **assolto l'obbligo di preavviso** ed integrata nelle somme indicate l'eventuale indennità sostitutiva):

➢ **a coloro che matureranno i requisiti per il pagamento della pensione nel periodo massimo di 48 mesi di mobilità**, Kodak integrerà l'indennità di mobilità con:

- un importo, non superiore a 36 volte, che garantisca la stessa retribuzione ordinaria lorda riconosciuta per il mese di giugno 2011, maggiorata dei ratei di 13.ma/14.ma.;
- un importo massimo di € 23.000 lordi al fine di copertura di un periodo massimo di 12 mesi (tale che se il periodo fosse inferiore a 12 mesi il corrispettivo verrà ridotto pro-rata);

➢ **a coloro che non matureranno i requisiti per il pensionamento nei tempi sopra citati**, Kodak integrerà l'indennità di mobilità con:

a) un importo che garantisca la stessa retribuzione ordinaria lorda riconosciuta per il mese di giugno 2011 maggiorata dei ratei di 13.ma/14.ma, per la durata prevista dalla legge (12 mesi, 24 mesi o 36 mesi secondo l'età anagrafica alla data della messa in mobilita);

b) un importo lordo pari a 20 (venti) volte la retribuzione ordinaria lorda del mese di giugno 2011.

- Le Parti si danno atto e riconoscono che le somme corrisposte a ciascun lavoratore ai sensi del presente accordo hanno natura lorda, pertanto null'altro sarà dovuto per riliquidazione dell'imposta da parte degli Uffici Finanziari.
- Resta inteso, inoltre, che i sopraddetti importi verranno corrisposti (previa presentazione alla Direzione del Personale del proprio estratto conto contributivo da parte dei lavoratori interessati) a coloro che rinunceranno all'impugnazione del provvedimento di licenziamento ed a ogni eventuale ulteriore o diversa pretesa nei confronti di Kodak, con verbale di conciliazione sottoscritto avanti alla Commissione Paritetica Territoriale di conciliazione delle controversie istituita presso l'Unione Confcommercio Milano, ovvero avanti alla Commissione provinciale di Conciliazione istituita presso la Direzione Provinciale del Lavoro, ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto degli artt.2113 ultimo comma del codice civile e 411 segg. del codice di procedura civile.
- I lavoratori in esubero da collocare in mobilità saranno individuati secondo i seguenti criteri:

a) in via principale, il criterio della **non opposizione al licenziamento**, compatibilmente con il criterio delle esigenze tecnico-produttive ed organizzative nell'ambito di ciascuna sede, tramite l'individuazione dei lavoratori disponibili alla cessazione del rapporto di lavoro: 1) operanti in settori

per i quali è stato dichiarato l'esubero, 2) provenienti da settori che non evidenzino contrazioni o necessità di riorganizzazioni attuali o, comunque, prevedibili a breve termine e per i quali non è stato dichiarato l'esubero, ma con profili professionali fungibili a quelli per cui è stato dichiarato l'esubero;

b) in via secondaria, **il criterio della maturazione** durante il periodo massimo di mobilità previsto dalla legge per il singolo lavoratore **dei requisiti per il pensionamento a titolo di vecchiaia o di anzianità**, compatibilmente con il criterio delle esigenze tecnico-produttive ed organizzative nell'ambito di ciascuna sede; il summenzionato criterio troverà applicazione nei confronti di quei lavoratori: 1) attualmente operanti nei settori per i quali è stato dichiarato l'esubero, 2) provenienti da settori che non evidenzino contrazioni o necessità di riorganizzazioni attuali o, comunque, prevedibili a breve termine e per i quali, quindi, non è stato dichiarato l'esubero, ma con profili professionali fungibili a quelli per cui è stato dichiarato l'esubero;

c) in via subordinata e qualora non si raggiungesse il numero degli esuberi previsto attraverso la volontarietà come sopra definita, in relazione alle esigenze tecnico-produttive ed organizzative aziendali, i criteri di cui all'art.5 della L.223/1991 in concorso tra loro e segnatamente: 1) carichi di famiglia, 2) anzianità di servizio, 3) esigenze tecnico-produttive ed organizzative.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, preso atto dell'accordo raggiunto dalle Parti, dichiara formalmente esperita e conclusa con esito positivo la fase amministrativa della procedura di mobilità ai sensi e per gli effetti della legge n. 223/1991.

Letto, confermato e sottoscritto.

SOCIETA'

UNIONE CONFCOMMERCIO MILANO

OO.SS.

RSU

IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI